

## **STATUTO ADOC**

### **PARTE PRIMA**

#### Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)

E' costituita l'ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI denominata in forma abbreviata ADOC.

L'ADOC è l'associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati nella Costituzione Repubblicana, dall'art 153 del Trattato di Amsterdam e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e secondo le disposizioni previste dalle leggi 281/1998 e 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ADOC è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale e senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Roma Via Lucullo n.6.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 2 – (Scopi ed obiettivi)

L'Associazione ha come scopo statutario la difesa dei consumatori e degli utenti attraverso un'azione che garantisca i diritti e tuteli una migliore qualità della vita.

In particolare l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi ed obiettivi:

- 1) coagulare i reali interessi dei consumatori e degli utenti in modo da porsi come valido interlocutore in un'azione di stimolo verso le istituzioni nazionali ed internazionali e di tutte quelle forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi;

- 2) promuovere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- 3) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
- 4) costituire una rete di assistenza e informazione ai cittadini consumatori attraverso la partecipazione ad attività e progetti di volontariato impiegando la risorsa sociale/volontario per ampliare, migliorare e qualificare la rete stessa;
- 5) tutelare e difendere l'interesse individuale e collettivo ad una informazione trasparente, corretta ed obiettiva e ad una certificazione in ordine alla qualità e sicurezza dei prodotti, beni e servizi, nonché alla adeguatezza del prezzo;
- 6) istituire e promuovere corsi di studio e formazione anche professionale
- 7) intraprendere azioni di protezione e conservazione dell'ambiente, di azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile ed etico, l'utilizzo e l'incremento di prodotti eco-compatibili e a risparmio energetico, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali e vigilare sugli effetti dello sviluppo tecnologico nei processi produttivi e sull'impatto ambientale;
- 8) perseguire attività finalizzate alla tutela della salute delle persone e alla riduzione o eliminazione di fattori nocivi per la salute, promuovere ogni azione volta a tutelare ed a certificare la salubrità dell'habitat, anche in rapporto al benessere psico-fisico individuale e

collettivo e vigilare sulla gestione dei servizi socio-sanitari pubblici e privati/convenzionati e dei servizi farmaceutici;

9) accertare la pluralità, trasparenza e correttezza dell'informazione al pubblico, sotto ogni forma di trasmissione e comunicazione all'utente, anche attraverso i nuovi strumenti tecnologici, nonché preservare e tutelare il diritto alla privacy e all'utilizzo dei dati personali;

10) promuovere e patrocinare riunioni, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione ivi comprese quelle televisive e radiofoniche con riferimento specifico a tutte le problematiche connesse con i propri fini istituzionali;

11) promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca finalizzati ad uno sviluppo del livello socio-economico ed etico-culturale dell'utenza per migliorare la comprensione delle problematiche consumeristiche anche attraverso vademecum, opuscoli e carte servizi, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione;

12) promuovere e favorire l'associazionismo e l'azione collettiva dei consumatori, utenti, risparmiatori e piccoli azionisti a sostegno della democrazia economica;

13) stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un'attività legislativa e regolamentare tesa ad una normazione che tuteli gli interessi dei consumatori e degli utenti, anche in quanto risparmiatori, favorendo informazioni, promozione ed educazione dei cittadini sui propri diritti fondamentali e sulle possibili e migliori azioni atte a tutelarli;

14) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile, per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

15) sostenere lo sviluppo della bilateralità del confronto, dell'arbitrato e promuovere la conciliazione come strumento di composizione delle controversie;

16) promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Adoc.

#### Art. 3 (Soci)

L'Associazione è costituita da soci. Possono far parte dell'Adoc le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

I soci iscritti all'Associazione partecipano senza limitazioni alla vita associativa, tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell'Associazione.

Chi intende iscriversi può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'Adoc Nazionale.

L'iscrizione comporta per il nuovo socio il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale con cadenza annuale.

La qualità di socio si perde per morte, dimissione notificata per iscritto, morosità, per provvedimento di esclusione.

Può essere escluso il socio che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima.

Il provvedimento di esclusione del singolo socio è adottato dalla sede provinciale competente e viene deliberato dal Comitato Esecutivo che provvede all'invio della comunicazione scritta al socio interessato e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

Il socio escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è adottato dalla Segreteria Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.

La decadenza per morosità è deliberata dal Comitato Esecutivo della sede provinciale competente per il socio che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del precedente versamento.

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

## PARTE SECONDA

### ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'ADOC

#### Art. 4 - (Articolazione territoriale)

L'Associazione si articola sul territorio nazionale in sedi provinciali e regionali soggette al presente Statuto.

Le sedi locali si denominano “ADOC – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori – sede di .....” seguito dal nome della località geografica, mentre la sede legale - amministrativa è denominata “Adoc Nazionale”.

#### Art. 5 - (Autonomia delle articolazioni territoriali)

Le sedi provinciali e regionali sono giuridicamente ed amministrativamente autonome, godono di autonomia operativa e gestionale-organizzativa secondo le competenze loro attribuite dal presente statuto e rispondono direttamente tramite il proprio rappresentante dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

Le sedi provinciali e regionali possono dotarsi di un proprio statuto che deve essere conforme e in armonia con lo Statuto Nazionale.

L’Adoc Nazionale non risponde a qualsiasi titolo ragione o causa o in specie per il fatto dell’adesione delle rappresentanze locali all’associazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché le eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all’immagine dell’associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi, obiettivi di cui all’art 2 del presente statuto.

I rapporti amministrativi della tenuta degli iscritti relativi al tesseramento, interventi di natura finanziaria disposti dall’Adoc Nazionale a favore e in collaborazione con le articolazioni territoriali

costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria della associazione nazionale senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Ogni carica sociale all'interno dell' Associazione è a titolo volontario e non retribuita.

Art. 6 - (ADOC Provinciale: definizione e compiti)

L'ADOC Provinciale rappresenta il primo e fondamentale livello della articolazione territoriale dell'ADOC ed è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.

Sono emanazione della struttura provinciale le Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza le quali attuano l'attività associativa ed assicurano la presenza dell'Adoc a livello locale. Esse devono conformarsi alle direttive del Presidente dell'Adoc Provinciale il quale ne è responsabile.

L'Adoc Provinciale:

- rappresenta il primo livello di sintesi e di tutela delle politiche consumeristiche nel territorio di competenza;
- concorre alla formazione delle politiche consumeristiche regionali e nazionali e si adopera per la corretta gestione e diffusione nel proprio territorio;
- è competente su tutte le materie disciplinate nei regolamenti provinciali o nei deliberati comunali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi capaci di assicurare agli iscritti, consumatori, utenti, risparmiatori e piccoli azionisti, prestazioni efficaci ed efficienti anche attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e la realizzazione delle loro aspirazioni.

Le Adoc provinciali, anche al fine di armonizzare l'attività dell'Associazione nel territorio, hanno l'obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l'Adoc Regionale.

Art. 7 - (L'Adoc Provinciale: organi)

Sono Organi dell'Adoc Provinciale:

- l'Assemblea Provinciale dei Soci;
- il Comitato Direttivo Provinciale;
- il Comitato Esecutivo Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- il Vice Presidente Provinciale;
- il Tesoriere;

Art. 8- (Assemblea Provinciale dei Soci)

All'Assemblea Provinciale dei Soci spettano i pieni poteri deliberativi per il territorio di competenza.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale dei Soci ed a quella Nazionale dell'Associazione, secondo le norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità.

Essa elegge:

- i componenti del Comitato Direttivo Provinciale;
  - il Presidente Provinciale;
  - il Vice Presidente Provinciale
  - il Tesoriere.

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato Direttivo Provinciale lo ritenga necessario votandolo a maggioranza qualificata ed ogni qualvolta per volontà sottoscritta da almeno 1/5 dei soci iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.

L'Assemblea Provinciale dei Soci è convocata dal Presidente con avviso pubblico 15 gg prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i soci e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Copia della convocazione dell'assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviate alla sede nazionale e regionale.

#### Art. 9 - (Comitato Direttivo Provinciale)

Il Comitato Direttivo Provinciale è l'organo di direzione.

Esso è composto da non meno di sette a non più di ventuno membri eletti dall'Assemblea Provinciale dei Soci. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti del Comitato Direttivo Provinciale sono:

- definire le linee strategiche dell'azione dell'Adoc provinciale sul territorio;
- approvare il rendiconto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e il bilancio preventivo;
- convocare la riunione in via straordinaria dell'Assemblea Provinciale dei Soci;
- vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni provinciali, nonché sulle direttive regionali e nazionali;
- eleggere i componenti del Comitato Esecutivo Provinciale.

#### Art.10 – (Comitato Esecutivo Provinciale)

Il Comitato Esecutivo Provinciale è l'organo di gestione. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esso è composto da non meno di tre a non più di cinque membri eletti dal Comitato Direttivo Provinciale.

I compiti del Comitato Esecutivo Provinciale sono:

- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente nell' amministrazione gestionale ed organizzativa;
- decidere sull'ammissibilità e l'esclusione dei soci ai sensi dell'art 3 del presente Statuto.

Art. 11 – (Presidente Provinciale)

Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante dell'Associazione nel territorio, rimane in carica quattro anni, può essere rieletto.

Il Presidente:

- convoca il Comitato Esecutivo, il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo, dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- assicura il coordinamento delle attività del Comitato Esecutivo e del Comitato Direttivo e delle proprie emanazioni locali (Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza) con le direttive di ordine generale emanate dagli organi regionali e centrali dell'Associazione.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

#### Art 12 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività viene eletto dall'Assemblea Provinciale dei Soci dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art 11 ultimo capoverso.

#### Art 13 - (Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Provinciale dei Soci rappresenta l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

#### Art. 14 - (ADOC Regionale: definizione e compiti)

L'ADOC Regionale rappresenta il secondo livello della articolazione territoriale dell'ADOC ed è costituita da tutte le sedi Adoc esistenti nell'ambito della Regione.

L'Adoc regionale:

- è competente su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Associazione a favore dei consumatori, degli utenti e risparmiatori nella Regione;
- è preposta alla gestione dei rapporti e al confronto con l'Ente Regione;
- esplica attività di ricerca, elaborazione, sintesi e scelta delle politiche consumeristiche di carattere regionale;

- sostiene lo sviluppo della bilateralità del confronto, della conciliazione e dell'arbitrato;
- svolge compiti di coordinamento, orientamento delle realtà organizzative delle ADOC Provinciali;
- in raccordo con la Adoc nazionale è responsabile della gestione sulla formazione, sull'attività mutualistica e solidaristica, sul terzo settore, sull'attività no profit ed il volontariato con particolare riguardo allo sviluppo dell'impegno nel servizio civile.

Art. 15 – (L'ADOC Regionale: organi)

Sono Organi dell'ADOC Regionale:

- l'Assemblea Regionale;
- il Comitato Direttivo Regionale;
- il Comitato Esecutivo Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Tesoriere.

Art. 16- (Assemblea Regionale)

L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali dei Soci. All'Assemblea Regionale spettano i poteri deliberativi per il territorio di competenza. L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale dell'Associazione, secondo le norme regolamentari ispirate a principi di elettività e democraticità. L'Assemblea Regionale è convocata a cura del Presidente con avviso pubblico di 15 gg prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati eletti nelle Assemblee Provinciali e per favorire la loro

partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Copia della convocazione dell'assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviate alla sede nazionale.

L'Assemblea Regionale elegge:

- i componenti il Comitato Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;
- i componenti effettivi e i supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio dei Probiviri Regionale;
- il Tesoriere.

Art. 17- (Comitato Direttivo Regionale)

Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di direzione.

Esso è composto da non meno di sette a non più di ventuno membri eletti dall'Assemblea Regionale. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti del Comitato Direttivo Regionale sono:

- definire le linee strategiche dell'azione dell'Adoc Regionale sul territorio;
  - approvare il rendiconto consuntivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio e il bilancio preventivo;
- vigilare sulla corretta attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere regionali e di quelle nazionali verificandone l'applicazione;
- eleggere i componenti del Comitato Esecutivo Regionale.

Art.18 – (Comitato Esecutivo Regionale)

Il Comitato Esecutivo Regionale è l'organo di gestione.

Esso è composto da non meno di tre a non più di cinque membri eletti dal Comitato Direttivo Regionale. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti del Comitato Esecutivo Regionale, in particolare, sono:

- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente nell'amministrazione gestionale ed organizzativa.

Art. 19 - (Presidente Regionale)

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell'Associazione nel territorio, rimane in carica quattro anni può essere rieletto.

Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Presidente dell'Adoc Regionale e l'incarico di Presidente dell'Adoc Provinciale.

E' possibile unificare la struttura regionale con la struttura provinciale del capoluogo di regione.

Il Presidente Regionale:

- convoca il Comitato Esecutivo, il Comitato Direttivo e l'Assemblea Regionale;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo, dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea;
- assicura il coordinamento delle attività del Comitato Esecutivo e del Comitato Direttivo con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell'Associazione.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

#### Art 20 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività viene eletto dall'Assemblea Regionale dei Soci dura in carica quattro anni, è rieleggibile. Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Vice Presidente dell'Adoc Regionale e l'incarico di Vice Presidente dell'Adoc Provinciale. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art 19 ultimo capoverso.

#### Art 21 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è l'organo di controllo contabile.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2(due) supplenti eletti dall'Assemblea Regionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:

- controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio;
- redigere e presentare ai Comitati Direttivi regionali e provinciali le rispettive relazioni al rendiconto annuale e sull'attività svolta.

Il Presidente partecipa alle riunioni dei Comitati Direttivi ed Esecutivi regionali e provinciali.

#### Art 22 – (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante ed è eletto dall'Assemblea Regionale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri giudica:

- sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti il socio adottati dal Comitato Esecutivo Provinciale;

- sui conflitti di competenza tra gli organi dell'Adoc regionale e le sedi presenti nel proprio territorio.

Art 23 - (Tesoriere)

Il Tesoriere Regionale è eletto dall'Assemblea ed è l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

PARTE TERZA

Art. 24 - (ADOC NAZIONALE: definizione e compiti)

L'Adoc Nazionale rappresenta il centro di coordinamento dell'Associazione ed è competente su tutto quanto non rimesso alla competenza delle sedi provinciali e regionali. Essa è competente in via esclusiva per la promozione e lo sviluppo dei rapporti e le relazioni internazionali volti ad assicurare la partecipazione dell'ADOC nelle Organizzazioni ed Associazioni internazionali, europee ed extraeuropee per favorire l'affermazione del dialogo in Europa e nel Mediterraneo e sviluppare una politica coerente e coordinata a livello internazionale.

Sono compiti dell'Adoc Nazionale:

- realizzare l'unità organizzativa di tutti gli iscritti all'ADOC sull'intero territorio nazionale;
- assicurare la partecipazione dell'ADOC in tutti gli Organismi nazionali compatibili con i fini statutari;
- promuovere le politiche di partecipazione, conciliazione ed arbitrato come mezzo per accrescere la forza dei consumatori nella società;
- promuovere e coordinare le attività dei servizi, assicurandone la finalità sociale, e favorendone la diffusione sull'intero territorio nazionale e di assistenza all'estero;

- promuovere attività di studio e ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche compiute dall'Associazione;

- promuovere, coordinare e gestire la formazione di quadri e la formazione più in generale;
- promuovere attività editoriali coerenti e necessarie

all'informazione ed alla formazione dei soci e all'informazione dei cittadini con tutti gli strumenti idonei incluso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 25 - (Adoc Nazionale: organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- la Segreteria Nazionale
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Tesoriere

Art. 26 - (Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati espressi dalle Assemblee Provinciali e Regionali. I soci delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro socio che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione, e stabilire il diritto di intervento. L'Assemblea Nazionale in via ordinaria si riunisce ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e per le eventuali

modifiche degli articoli del presente Statuto.

In via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo delle strutture provinciali e regionali oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati e per favorire la loro partecipazione.

L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono competenza dell'Assemblea Nazionale:

- la definizione e l'approvazione del programma pluriennale e degli indirizzi generali dell'associazione;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Vice Presidente;
- l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale;
- l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e dei supplenti;
- l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Probiviri e dei supplenti;
- l'elezione del Tesoriere;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Delle riunioni dell'Assemblea dei delegati verrà trascritto su apposito libro il relativo verbale redatto dal Presidente o dal Segretario nominato per l'occasione.

#### Art. 27- (Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 45 ad un massimo di 90 consiglieri eletti per la durata di quattro anni dall'Assemblea Nazionale.

E' convocato dal Presidente ordinariamente una volta ogni due anni o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei Consiglieri.

L'atto di convocazione è effettuato con idonei mezzi, ivi compresa la trasmissione informatica e telematica, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono competenze del Consiglio Nazionale:

- definire gli indirizzi per la omogeneità di azione tra le sedi territoriali e la sede nazionale dell'Associazione;
- definire le strategie generali volte a realizzare i fini statuari;
- chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria;
- eleggere i componenti la Direzione Nazionale.

#### Art. 28- (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente e da un minimo di 21 a un massimo di 29 membri eletti dal Consiglio Nazionale per la durata di quattro anni.

La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti:

- eleggere i componenti la Segreteria Nazionale;
- applicare le decisioni del Consiglio Nazionale;
- deliberare sulle modalità per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;
- deliberare sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili o mobili registrati dell'Associazione;

- deliberare la costituzione o la partecipazione ad Associazioni, Federazioni, Consorzi od altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
- stabilire il regolamento sul tesseramento ed eventuali convenzioni, definire annualmente il costo della tessera e la ripartizione delle quote;
- approvare i regolamenti per disciplinare il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e lo svolgimento delle Assemblee;
- predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i regolamenti di attuazione del funzionamento del Collegio dei Probiviri e/o sue modifiche;
- ratificare gli atti compiuti dal Presidente Nazionale di competenza della Direzione nei casi d'urgenza e di non prorogabilità;
- prevedere la costituzione all'estero di uno o più sportelli di assistenza ed informazione volti ad esprimere l'impegno dell'ADOC nella promozione dei propri principi istituzionali nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini stranieri che abbiano controversie in Italia. Essi saranno gestiti con il supporto dei soci iscritti all'Adoc Nazionale e in genere con il supporto di volontari;
- deliberare in merito alla istituzione di una o più Consulte Nazionali, fissandone gli scopi ed i termini, approvandone il regolamento ed eleggendo, anche tra i non soci, i membri ed i rispettivi Presidenti. Esse potranno affiancare il Presidente nella realizzazione degli scopi e dei programmi settoriali. In generale scopo delle Consulte Nazionali sarà coadiuvare il Presidente Nazionale per la realizzazione delle finalità associative e l'attuazione dei programmi formulati nei vari settori. I componenti delle Consulte Nazionali potranno essere selezionati tra esperti, tecnici, giuristi, scienziati, rappresentanti del mondo del lavoro

e delle professioni. Le Consulte Nazionali potranno collaborare alla redazione ed alla realizzazione di programmi, studi e iniziative nei vari settori di intervento ed esprimere, su richiesta del Presidente, pareri tecnici sulle attività settoriali dell'Associazione.

La Direzione Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta dal Presidente con mezzi idonei almeno 15 gg prima della data della riunione. Le delibere della Direzione Nazionale e il relativo verbale sono trascritti su apposito libro tenuto presso la sede nazionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve ipotesi di maggioranza qualificata previste dal presente Statuto o dalle leggi. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Nessun compenso spetta ai membri della Direzione Nazionale per la partecipazione alle riunioni della stessa.

Art. 29 - (Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione, ne dirige l'attività e ne garantisce l'unità.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta di almeno uno dei soci aventi diritto al voto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli ha il compito di:

- rappresentare legalmente l'Associazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- nei casi d'urgenza può esercitare i poteri della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale salvo ratifica alla prima riunione valida dell'organo competente;

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale;
- vigilare e curare il funzionamento dell'Associazione ed adempiere tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali;
  - convocare gli organi dell'Associazione e assicurarne il regolare funzionamento;
- costituirsi come parte civile nella tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, e promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- sottoscrivere fidejussioni bancarie o assicurative per ottenere le anticipazioni necessarie per l'esecuzione di progetti finanziati da enti pubblici o privati.

Il Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, nell'esercizio delle sue mansioni ha la firma singola sugli atti legali.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente. In caso di impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Art 30 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività viene eletto dall'Assemblea Nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art 29 ultimo capoverso.

Art 31 - (Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Essa è composta dal Presidente, dal Vice- Presidente e da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri eletti dalla Direzione Nazionale che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La Segreteria Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Segreteria Nazionale ha il compito di:

- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- adottare direttive, provvedimenti ed iniziative necessarie al raggiungimento dei fini statutari;
- applicare le decisioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- controllare e vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti organizzativi dell'attività dell'Associazione;
- approvare i contributi, deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità, legati e liberalità di ogni genere;
- deliberare sulle assunzioni di personale e sui licenziamenti e approvare il regolamento del personale dipendente o volontario;
- decidere sull'esclusione dei soci che rivestano incarichi regionali o nazionali ai sensi dell'art 3 del presente Statuto;
- compiere ogni atto di straordinaria amministrazione necessario o utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente nell'amministrazione gestionale ed organizzativa;
- ratificare gli atti compiuti dal Presidente Nazionale di competenza della Segreteria nei casi d'urgenza e di non prorogabilità;
- decidere in merito al commissariamento o la sospensione dei referenti territoriali per gravi inadempienze o violazioni statutarie

ovvero per il mancato funzionamento o per la mancata esecuzione dei deliberati degli organi statutari perdurati per almeno sei mesi o per la mancata approvazione ed invio all'Adoc Nazionale dei rendiconti finanziari nei termini previsti dal presente Statuto;

- nominare un commissario o un coordinatore di gestione per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni del corrispondente organo entro sei mesi.

#### Art. 32 - (Tesoriere)

Il Tesoriere Nazionale è l'organo di gestione amministrativa dell'Associazione. L'Assemblea Nazionale elegge il Tesoriere che rimane in carica per quattro anni.

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

#### Art. 33 - (Collegio Revisori dei Conti)

La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti anche tra i non soci dall'Assemblea Nazionale per la durata di quattro anni. L'Assemblea elegge anche due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un membro effettivo.

I compiti dei Revisori sono:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale;  
redigere una relazione ai bilanci annuali;  
accertare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio partecipa senza diritto di voto all'adunanza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.

#### Art. 34 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari nazionali. Il Collegio giudica altresì in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di esclusione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti contro i membri che rivestano incarichi regionali o nazionali.

Il Collegio è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri eletti anche tra i non soci dall'Assemblea Nazionale per la durata di quattro anni. L'Assemblea elegge anche due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un membro effettivo.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi dell'Associazione. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal regolamento di attuazione approvato in sede di Direzione Nazionale.

Il Collegio partecipa senza diritto di voto all'adunanza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.

#### PARTE QUARTA

##### Art 35 – (Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni

volontarie, e da ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 36 – (Il Rendiconto)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto è predisposto dalla Segreteria Nazionale in raccordo con il Tesoriere ed è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto è approvato dalla Direzione Nazionale entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede nazionale.

#### Art. 37 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

#### Art. 38 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.